

Obiettivo della legge 108 del 7 marzo 1996 (nuovo reato di usura, art. 644 c.p.).

- Garantire la certezza del diritto e l'uniformità applicativa in tutto il territorio nazionale.
- Creare una fattispecie «oggettiva» di usura, cioè slegata dalle particolari condizioni della persona offesa.

PARTE I

Il calcolo del tasso usurario: le asimmetrie della norma e la genesi dell'incertezza (art. 644 cp)

- La legge stabilisce il limite oltre il quale i tassi sono sempre usurari.
- Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle **commissioni, remunerazioni** a qualsiasi titolo e delle **spese**, escluse quelle per imposte e tasse, **collegate alla erogazione del credito**.
- Demandato ai **decreti ministeriali** il compito di rilevare il TEGM (art. 2 e 3 L. 108/96)

**Il problema della comparazione tra il tasso soglia e quello applicato.
La dicotomia tra omogeneità e onnicomprensività.**

Uno dei primi problemi che si pone in applicazione della nuova normativa è quello di **come calcolare il tasso pattuito**, qualora in esso siano comprese voci che non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso soglia. Es. Il problema della Commissione di Massimo Scoperto (CMS).

1. Senza omogeneità non è possibile fare un confronto corretto (principio di legalità),
2. Mancherebbe la certezza del diritto, perché i finanziatori non saprebbero come comportarsi.

-
1. Imporre l'omogeneità consentirebbe di aggirare facilmente la normativa.
 2. Le legge prevale sulle istruzioni della Banca d'Italia e sui decreti ministeriali.

Ma come fare il raffronto? Le soluzioni proposte: qualche esempio.

- Applicazione del principio di omogeneità,
- Irrilevanza della omogeneità e applicazione del principio di **onnicomprensività** (recente: Cass. Civ., sez. II, 20 agosto 2020 n. 17466)
- **Adeguamento del calcolo del tasso** soglia caso per caso (cioè nel singolo processo),
- Confronto in **base al titolo in forza** del quale l'onere è dovuto (natura **corrispettiva** o **risarcitoria/retributiva** dell'interesse) (Trib. Lucca, 4 genn. 2019).
- Vizio del provvedimento amministrativo di rilevazione dei tassi, sua disapplicazione nel caso concreto con possibilità di applicazione della sola usura soggettiva.

Cass. Civ. S.U., ud. 27 febbraio 2018, dep. 20 giugno 2018 n. 16303 in materia di CMS

Ha accolto il principio della **necessaria omogeneità (o simmetria)** del confronto?

Ma:

Cass. Civ. S.U. 18 settembre 2020 n. 19597 in tema di interesse di mora:

Principio della onnicomprensività.

La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto.

Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.

Altri problemi simili:

- Commissione di estinzione anticipata,
- La clausola penale di risoluzione per inadempimento
- Anatocismo,
- Interessi di mora, penali di altro genere.
- Spese assicurazione

Rientrano nel novero delle «commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito?»

Parte II

Il momento consumativo del reato: il problema della «usura sopravvenuta.»

Nel paradigma della fattispecie, **promessa** o **dazione** sono i due momenti nei quali si può indistintamente consumare il reato.

L'usura sopravvenuta dopo l'entrata in vigore della legge 108/96. Il problema della riscossione delle rate come momento consumativo. Usura per dazione.

La legge di «interpretazione autentica» D.L. 394/2000 conv. in L. 24/01) e la successiva giurisprudenza. L'estensione ai tutte le fattispecie di credito.

Effetti della legge sul problema del tasso di mora (non è più usura per dazione).

Come opera allora l'usura per dazione dopo la legge 394/2000?

Dazione come momento consumativo, solo se:

1. Non c'è una pattuizione precedente,
2. La dazione riguarda voci di spesa che non siano state pattuite.
3. La dazione riguarda oneri che sono ricevuti *sine titulo*

PARTE III

L'USURA NEL CONTRATTO DI LEASING

Le problematiche connesse al contratto di leasing si possono presentare in due diversi momenti:

Nell'evoluzione fisiologica del contratto:

- Tasso di interesse,
- Costi, commissioni ed oneri,
- Valore del bene al momento del riscatto.

Nell'evoluzione patologica del contratto.

- Tassi di mora,
- Penali per inadempimento o recesso
- Valore del bene al momento del mancato riscatto.

L'USURA NEL CONTRATTO DI LEASING

CASO N. 1

EVOLUZIONE FISIOLÓGICA DEL CONTRATTO

Problematiche comuni a tutti i finanziamenti:

- Problema del confronto tra gli oneri contrattuali e quelli che compongono il tasso soglia
 - Principio di omogeneità o onnicomprensività,
- Problema dell'usura sopravvenuta,
- Il riscatto o non riscatto del bene locato come vantaggio usurario.

L'USURA NEL CONTRATTO DI LEASING

CASO 2

EVOLUZIONE PATOLOGICA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'estinzione anticipata e gli effetti sul tasso pattuito.

La riduzione del periodo del finanziamento produce un aumento del tasso pattuito.

(Cassazione Pen. Sez. II, ud. 26 giugno 2014, dep. 3 luglio 2014 n. 28928).

«Si intende, poi, **che allorché si verifichi l'estinzione anticipata del credito**, ove evitare di imporre un interesse usurario, **occorrerà ridurre le spese e le commissioni rapportandole alla durata onorata del prestito**, e comunque mantenendo spese e commissioni nei limiti che impediscano il superamento del tasso legale».

L'USURA NEL CONTRATTO DI LEASING

Ad oggi la giurisprudenza ha analizzato principalmente il tema della rilevanza del **tasso di mora** nel contratto di leasing.

Recente decisione delle Sezioni Unite dovrebbe aver risolto il problema.

Il problema della **penale d'inadempimento** o di **estinzione anticipata**.

- Impatta sul calcolo del tasso d'interesse?
- Rileva ai fini del reato di usura?

Siccome rileva la sola usura pattizia (e non per dazione) **la valutazione va fatta ex ante.**

L'USURA NEL CONTRATTO DI LEASING LA CLAUSOLA SCADUTO+SCADERE-BENE

L'**attualizzazione** degli interessi e la mancata previsione dell'onere nei decreti ministeriali.

Rientra nel tema generale dell'estinzione anticipata del rapporto.

Trattasi di verificare se:

- Computano ai fini della determinazione del tasso effettivo,
- Come devono essere raffrontati con il tasso soglia (se previsto dai D.M.)
- Infine: raffronto con il risultato della clausola **scaduto+scadere-bene**.
- All'utilizzatore spetta quanto il concedente otterrà dalla rivendita o reimpiego del bene, defalcato dalle pretese creditorie.

L'USURA NEL CONTRATTO DI LEASING

La previsione di questa clausola costituisce una garanzia circa la possibilità che il concedente, in caso di anticipato recesso o di inadempimento del locatario possa ricavare un ingiustificato arricchimento (Cass. Civ. sez. III, sent. 888 del 17 gennaio 2014).

La vecchia clausola **scaduto+scaduto+bene** comporterebbe certamente il superamento dei tassi soglia e la configurabilità dell'usura.

Il problema del valore del bene al momento del riscatto (prof. Quattrocchio)

Le problematiche in tema di accertamento del reato di usura

L'individuazione del «responsabile»

- Su chi grava l'obbligo di restituire i costi in eccesso? Direttore di filiale?
- Responsabili dei centri di elaborazione dei sistemi informatici?
- Legali rappresentanti degli istituti?

La (difficile) prova dell'elemento soggettivo.

L'efficacia delle Istruzioni della Banca di Italia e delle FAQ